


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 794

Oggetto: Stipula convenzione triennale con l'Università degli Studi di Catania per l'espletamento, presso questa Azienda, di tirocini formativi.

<p>Settore: Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u></p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <hr/> <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> <hr/> <p>Lista di liquidazione n°</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'istruttoria</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott.ssa Gaetana Bonanno)</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>Seduta del giorno <u>18 LUG. 2018</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p style="text-align: center;">IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p style="text-align: center;">Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N° 390/serv.1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art.3, comma 2, L.R. N° 4 del 1 marzo 2017</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
---	--

Premesso che con delibera n.3052 del 27/12/2011 è stata autorizzata la stipula di apposita convenzione triennale con l'Università degli Studi di Catania per l'espletamento, presso questa Azienda, di tirocini di formazione ed orientamento da parte di studenti frequentanti Corsi di Laurea e I e II Livello, Dottorati di Ricerca, Scuole o Corsi di Specializzazione, anche nei 12 mesi successivi al termine degli studi;

Che alla scadenza 23/01/2015, su richiesta di questa Azienda, la suddetta convenzione, recante numero di repertorio AT/540/AZ/358/12, è stata rinnovata a cura del Centro Orientamento e Formazione per un ulteriore triennio;

Che, la convenzione in parola è giunta a naturale scadenza in data 23/01/2018;

Considerato che pervengono richieste da parte di studenti e di neo laureati per l'effettuazione di tirocini formativi presso questa Azienda e che, in conseguenza, il competente ufficio ha già provveduto ad accreditarsi on-line con l'Università degli Studi di Catania al fine di poter attivare un nuovo rapporto convenzionale;

Vista la legge n.196 del 24/06/1997 ed il Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con D.M. 25/03/1998 n.142;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della richiamata Legge 196/1997, l'effettuazione di stage non comporta alcun rapporto di dipendenza da parte dei tirocinanti né obbligo di retribuzione per il Soggetto ospitante;

Atteso che l'Università, in conformità ai disposti di cui d.m. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore, i cui estremi identificativi saranno indicati nel progetto formativo e di orientamento di ciascun tirocinante;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, potersi approvare lo schema di convenzione, di valenza triennale decorrente dalla data di sottoscrizione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'accesso agli studenti di tutte le Facoltà dell'Università di Catania presso le UU.OO. sanitarie e Settori amministrativi di questa Azienda;

Valutata la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale da parte del Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto che qui si intende ripetuto e trascritto:

- Approvare lo schema di convenzione di valenza triennale, allegato al presente atto per costituirne parte integrante, con l'Università degli Studi di Catania, con il quale si definiscono le condizioni e le modalità per l'espletamento, presso questa Azienda, di tirocini di orientamento e formazione da parte di studenti che frequentano Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole e corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e di II livello.

- Procedere, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 241/90 art.15 Comma 2 bis, alla sottoscrizione con firma digitale del predetto schema di convenzione.

- Procedere alla firma dei seguenti documenti necessari ai fini della convenzione:

1) Anagrafica Azienda, All.D

2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà;

- Procedere alla sigla, per presa visione dei fac-simile dei modelli che saranno utilizzati per lo svolgimento dei tirocini:

1) Progetto Formativo (PFO), All. A e B

2) Dichiarazione delle competenze, All.C

- Notificare tutta la documentazione in originale al C.O.F. Centro Orientamento e Formazione dell'Università degli Studi di Catania Via di Sanguiliano, 197 Catania.

- Trasmettere la convenzione firmata digitalmente al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.unict.it.

- Minire la presente della clausola della immediata esecutività per i successivi adempimenti.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)




Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, dal giorno _____
al giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal

al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.
30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

immediatamente

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile

Espronta
21.6 g

Arnas Garibaldi
Prot. nr. 0010932 del 19/06/2018
Entrata



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Handwritten signatures and notes:
Dott. Basile
18 luglio 2018
Arnas Garibaldi

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Catania, codice fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Francesco Basile, nato a Messina, il 24/10/1955, legale rappresentante, domiciliato per la carica in Catania, P.zza Università 2, e autorizzato alla stipula della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione con delibera del 13.07.2012, d'ora in poi denominata "Università"

E

L'Azienda/Ente Arnas Garibaldi codice fiscale 04721270876, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata da Commissario Dott. Giorgio Giulio Santonocito, nato a Gela (CL) il 22 Maggio 1968 in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda/Ente, Piazza Santa Maria di GesÀ', 5, Catania (CT)

PREMESSO

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n.142;
- che il decreto interministeriale di cui sopra, all'art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- che le Università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza dei corsi di studio o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);

Si conviene quanto segue:

Art.1

La presente convenzione regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di:

- tirocini curriculari in favore di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale, ed equivalenti dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, master di I e di II livello;
- tirocini di formazione e orientamento non curriculari entro il termine previsto dalla normativa vigente.

In particolare, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti sopra indicati per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Stampa di archiviazione:
2018
22 GIU. 2018
678876
ARRIVO
SETTORE RISORSE UMANE

I programmi di tirocinio formativo curriculare e di orientamento al lavoro post laurea, concordati da entrambe le parti, hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art.2

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro.

Il tirocinio ha natura formativa e, pertanto, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità in merito alle attività svolte.

Art.3

Il soggetto ospitante si riserva di trasmettere all'Università le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. n. 142/98 con le relative caratteristiche di massima e, in applicazione d.lgs. 196/2003, si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti ed ad utilizzarli solo ai fini della presente convenzione.

Art.4

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività è seguita e verificata da un docente universitario (tutor didattico) e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Art.5

Nel rispetto e richiamo della presente convenzione, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il soggetto ospitante e l'Università predispongono un progetto formativo e di orientamento, secondo lo schema di cui all'allegato A, per i tirocini curricolari e di cui all'allegato B, per i tirocini post lauream.

Art.6

Il soggetto ospitante, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per l'attivazione dei tirocini post laurea, è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria telematica.

L'Università è tenuta a trasmettere copia della presente convenzione e del progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art.7

L'Università, in conformità ai disposti di cui d.m. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore, i cui estremi identificativi saranno indicate nel progetto formativo e di orientamento.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla vigente normativa, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal progetto formativo e di orientamento) e all'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare dell'Università.

Art.8

Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare il progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 5;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede di svolgimento del tirocinio) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo e di orientamento e qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi del soggetto ospitante).

Il soggetto ospitante si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l'utilizzo di servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.). Il soggetto ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese e, nel caso di tirocini post lauream, dovrà riconoscere ai tirocinanti una congrua indennità in relazione alla prestazione svolta.

Le superiori erogazioni non possono determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla convenzione stessa e dalle relative disposizioni normative.

Art.9

Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari e s'impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Art.10

Per i tirocini curriculari, l'Università, ai sensi dell'art.18, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, sottopone la relazione finale redatta dallo studente e approvata dal tutor didattico e dal tutor aziendale alla valutazione dell'apposita commissione nominata dal Consiglio di corso di studio per il rilascio degli eventuali crediti formativi universitari.

Per i tirocini post lauream, l'Università e il soggetto ospitante si impegnano a rilasciare congiuntamente a conclusione del tirocinio la dichiarazione delle competenze, redatta secondo lo schema di cui allegato C, previa compilazione del questionario di valutazione secondo il modello previsto.

Art.11

L'attuazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione. Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento con adeguato preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante.

Art.12

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile, per la stessa durata, mediante richiesta, a mezzo raccomandata a/r da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di almeno tre mesi.

Art.13

Il soggetto ospitante è tenuto a compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica azienda/ente, allegata alla presente convenzione (allegato D) per farne parte integrante.

Art.14

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, siano trattati esclusivamente per la finalità della stessa e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art.15

L'Ente dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art.16

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art.17

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; in caso contrario si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Art.18

La presente convenzione, redatta in due esemplari in bollo, sarà registrata in caso d'uso, a spese della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico del soggetto ospitante, salva l'esenzione di cui all'art. 16 del d.p.r. n. 642 del 26/10/1972 e all'art. 27 bis dell'Allegato B al medesimo d.p.r. n. 642/1972.

Il Soggetto Ospitante
(Timbro e Firma)

L'Università degli Studi di Catania



ANAGRAFICA AZIENDA/ENTE

Tipologia	Azienda
Denominazione o ragione sociale	Arnas Garibaldi
CF o P. IVA	04721270876
Indirizzo	Piazza Santa Maria di GesA', 5
Città	Catania
Provincia	CT
CAP	95123
Settore	Pubblica Amministrazione
Attività	Sanità
Numero dipendenti a Tempo Indeterminato e/o Determinato	2000
Telefono	0957591111
Fax	0957594812
E-mail	dir.generale@arnasgaribaldi.it
Indirizzo WEB	www.ao-garibaldi.catania.it
Rappresentante Legale	Commissario Dott. Giorgio Giulio Santonocito
Referente per la selezione	Dott.ssa Gaetana Bonanno
Qualifica Referente	Dirigente Responsabile Settore AA.GG. Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane
Telefono del Referente	0957594905
Fax del Referente	0957594812
E-mail del Referente	g.bonanno@ao-garibaldi.ct.it
Associazione di categoria di appartenenza	

Firma e timbro Soggetto Ospitante



IL COMMISSARIO
Dott. Giorgio Giulio Santonocito